



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 17/09/2020

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 134 DEL D. L. N. 34/2020 (DECRETO RILANCIO)

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata come di seguito:

N.	Cognome Nome	Carica	Presenza
1	ALESSIO ALDO	Sindaco	SI
2	ROMANO VALERIO	Vice Sindaco	SI
3	GUERRISI FRANCESCA	Assessore	SI
4	MOLITERNO CARMEN	Assessore	SI
5	ITALIANO ROCCO	Assessore	SI
6	ROMEO GIUSEPPE	Assessore	SI

Presenti N. 6, assenti N. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale *DOTT.SSA MARIA ALATI*

Il Sindaco assume la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ;

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione n. 120 del 12/08/2020 (SETTORE VII - TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI) che così recita:

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che <<essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore>>;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- 1- comma 650 <<La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria>>;
- 2- comma 651 <<Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158>>;
- 3- comma 652 <<Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1>>;
- 4- comma 653 <<A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard>>;
- 5- comma 654 <<In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente>>;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: <<A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...>>;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: <<Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: <<Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili>>;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: <<In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati>>;

Richiamato l'art. 107, comma 4, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: <<Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno

2020>>);

Richiamato l'art. 107, comma 5, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: <<I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021>>;

Richiamato l'art. 138 del D. L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" che ha abrogato <<il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147>>;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 13 del 17/07/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: <<Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune>>;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:

- 1- comma 15 <<A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021>>;
- 2- comma 15bis <<Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime>>;
- 3- comma 15ter <<A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente>>;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 23/12/2010;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 13 del 17/07/2019, l'art. 107, comma 5, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA - TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Nucleo familiare		Tariffa al mq
a) una persona		0,3488
b) due persone		0,4047
c) tre persone		0,4392
d) quattro persone		0,4693
e) cinque persone		0,4736
f) sei o più persone		0,4564
PARTE FISSA - TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Categoria		Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2412
2	Cinematografi e teatri	0,1769
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,1930
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,3376
5	Stabilimenti balneari	0,1875
6	Esposizioni, autosaloni	0,1823
7	Alberghi con ristorante	0,5412
8	Alberghi senza ristorante	0,4555
9	Case di cura e riposo	0,4823
10	Ospedale	0,4608
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,4823

12	Banche ed istituti di eredito	0,2573
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,4555
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,5412
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,3001
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,6376
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,6376
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,4126
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,4876
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,1769
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,2412
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,8217
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,3663
24	Bar, caffè, pasticceria	1,3716
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,8359
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,8359
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,3681
28	Ipermercati di generi misti	0,8841
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,7949
30	Discoteche, night-club	0,4126
PARTE VARIABILE - TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Nucleo familiare		Tariffa annua
a) una persona		102,7991
b) due persone		189,7764
c) tre persone		237,2785
d) quattro persone		308,7351
e) cinque persone		369,8627
f) sei o più persone		420,6433
PARTE VARIABILE - TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Categoria		Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,1662
2	Cinematografi e teatri	0,8455
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,9330
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,6121
5	Stabilimenti balneari	0,9038
6	Esposizioni, autosaloni	0,8834
7	Alberghi con ristorante	2,6004
8	Alberghi senza ristorante	2,1864
9	Case di cura e riposo	2,3031
10	Ospedale	2,2010
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,3031
12	Banche ed istituti di eredito	1,2245
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,1864
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,5887
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,4285
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,0464
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3,0464
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,9824
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,3380
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,8455

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,1662
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	8,7250
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,5300
24	Bar, caffè, pasticceria	6,5590
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,9938
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,0143
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,3486
28	Ipermercati di generi misti	4,2358
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,5996
30	Discoteche, night-club	1,9824

2) di dare atto che, in forza del Regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione C.S. n. 44 del 27/08/2014, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: (A TITOLO DI ESEMPIO)

	Misura riduzione
Abitazioni con unico occupante
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30%
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
Nuclei familiari, con componenti che abbiano la dimora, o domicilio, per almeno sei mesi all'anno, fuori sede, per motivi di lavoro, studio ecc.	i componenti non vengono tassati
Fabbricati rurali ad uso abitativo
Zone in cui non è effettuata la raccolta
Riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero
Mancato svolgimento del servizio
Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero	30% taxa variabile
Riduzione per le utenze non domestiche sospese per emergenza Covid-19
Altro

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

4)

a. di stabilire che il versamento del tributo riferito a l'anno 2020 RSU sarà effettuato in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze: prima rata: 30 Settembre 2020; seconda rata: 31 Ottobre 2020; terza rata: 30 Novembre 2020; quarta rata: 31 Dicembre 2021, oppure in unica soluzione al 31 Dicembre 2020.

b. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del

D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

Data: 17/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. SALVATORE TILLIECI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4, D.lgs 267/2000)

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

Data: 17/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. SALVATORE TILLIECI

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati favorevolmente espressi i pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori interessati come sopra riportati.

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

Voti Favorevoli 6 Voti Contrari 0 Astenuti 0

D E L I B E R A

- 1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione N. 120 del 12/08/2020 ;**
- 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ad unanimità**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to ALDO ALESSIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA MARIA ALATI

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
f.to ANTONIO PISANO

COMUNE DI GIOIA TAURO
UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, unitamente alla nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Gioia Tauro li, 17/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA MARIA ALATI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
f.to ANTONIO PISANO